



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

DFP-0039433-17/10/2007-1.2.3.4

Parere UPPA n.23/07

Al Comune di Capolona
Provincia di Arezzo

OGGETTO: Stabilizzazione personale dipendente.

Si fa riferimento alla nota n. 7684 del 2 ottobre 2007 con la quale codesto Comune chiede di sapere se possano essere legittimamente avviate le procedure di stabilizzazione del personale dipendente a tempo determinato che abbia maturato i tre anni di servizio in diverse amministrazioni.

Al riguardo, come noto, l'art. 1, comma 558, della legge di cui in oggetto prevede che a decorrere dall'anno 2007, gli enti con più di 5000 abitanti, tra cui rientra anche codesto Comune, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.

Come chiarito dalla direttiva di questo Dipartimento, n. 7 del 30 aprile 2007, la quale non risulta direttamente indirizzata a codesto Comune ma che, comunque, formula dei principi orientativi in materia di stabilizzazione del personale che codesto

ente potrà, nel rispetto della propria autonomia, decidere di mutuare, si potrà procedere a stabilizzare il personale in possesso del requisito temporale (tre anni) o che lo consegua con un contratto stipulato anteriormente alla data del 29 settembre 2006, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) in primo luogo saranno stabilizzati i dipendenti che hanno maturato il requisito dei tre anni di servizio nella medesima amministrazione;
- b) in secondo luogo si procederà a stabilizzare i dipendenti che hanno maturato il requisito temporale in diverse amministrazioni. In tal caso la stabilizzazione avviene presso l'ultima amministrazione nella quale si è prestato servizio e nell'ambito dell'ultima qualifica.

Ne consegue che il Comune in indirizzo, nei limiti dei posti disponibili in organico, potrà legittimamente procedere alla stabilizzazione del personale dipendente a tempo determinato che abbia conseguito i tre anni di servizio, anche in diverse amministrazioni, in forza di un contratto stipulato o prorogato anteriormente alla data del 29 settembre 2006, purché sia in servizio alla data del 1° gennaio 2007.

Ciò posto, si rappresenta la necessità per codesto Comune di adottare la programmazione triennale dei fabbisogni nel rispetto dei commi 676 e ss. dell'art. 1 della legge 296/2006 in materia di saldi finanziari e, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, un'apposita delibera dalla quale risulti la volontà di assumere attraverso la stabilizzazione il predetto personale, nonché le modalità con cui si intenda procedere.

Si precisa, al riguardo, che, nel caso in cui il personale in esame non fosse stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, alle iniziative di stabilizzazione occorrerà provvedere previo espletamento di prove selettive.

Il Direttore dell'Ufficio
Francesco Verbaro

